



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

ORDINANZA SINDACALE N. 6 del 13.10.2023

OGGETTO: RIDUZIONE PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023/2024.

Dalla Residenza Comunale, addì tredici del mese di ottobre duemilaventitre

IL SINDACO

VISTO l'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

PRESO ATTO CHE ai sensi del D.P.R. 26/08/93, n. 412 il Comune di Rivanazzano Terme è inserito nella zona climatica "E", con limite all'esercizio degli impianti di riscaldamento di 14 ore giornaliere per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile;

VISTI:

- l'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- Il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022;

CONSIDERATO CHE:

- gli impianti termici ad uso civile rappresentano un importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- le temperature registrate nelle ultime settimane risultano al di sopra della media stagionale, così come accaduto negli ultimi anni;
- un'adeguata riduzione del periodo di esercizio per tutti gli impianti termici contribuisce al contenimento delle emissioni inquinanti, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini e per l'Amministrazione Comunale;

RITENUTO pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e al par. 7 punto 13 del documento allegato DGR XI-3502 del 5/08/2020;

VISTI:

- il regolamento UE 2022/1369;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- il D. Lgs 48/2020;
- il par. 7 del documento "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020" allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- il vigente Statuto Comunale;

Con i poteri conferiti dalla legge;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in narrativa la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 22/10/2023, e sino all'8/04/2024.

È fatto salvo, in caso di peggioramento delle condizioni climatiche nel periodo in cui non è consentita l'accensione degli impianti, quanto previsto dall'art. 4, c. 3, del DPR 74/2013, ovvero: "Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria."

Ai sensi dell'art. 4, c. 5, del DPR 74/2013, la presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, non superando la temperatura di 19°C + 2°C di tolleranza.

DISPONE

- che si faccia appello al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatazza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici;
- che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito del Comune di Rivanazzano Terme, oltre che nella sezione Amministrazione trasparente/interventi straordinari e di emergenza/ ed inviata in copia, ai settori coinvolti per le rispettive competenze.

RENDE NOTO CHE:

- Autorità competente: Comune di Rivanazzano Terme, con sede in 27055 Rivanazzano Terme (PV) Piazza Cornaggia Medici n. 71, tel. 0383/94511, fax 0383/92285, E-mail: informazioni@comune.rivanazzanoterme.pv.it;
- I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

INFORMA

- che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Responsabile Settore Patrimonio e Lavori Pubblici: geom. Stefano Toccalini;
- che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza sono ammissibili in via alternativa:
 - ricorso al T.A.R. di Milano entro sessanta giorni;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa.

Rivanazzano Terme, 13.10.2023

IL SINDACO
Dott.ssa Alice Zelaschi